

Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro

(OLL 4)
(Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d'esercizio)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 4 del 18 agosto 1993¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 7 Rampe di scale e uscite

¹ Le rampe di scale devono essere dotate di uscite che danno direttamente sull'esterno.

² Devono essere predisposte le vie d'evacuazione seguenti:

- a. almeno una rampa di scale o un'uscita che dia direttamente sull'esterno per i piani con superfici massime fino a 900 m²;
- b. almeno due rampe di scale per i piani con superfici massime fino a 1800 m²; per ogni porzione di superficie supplementare sino a 900 m² è richiesta un'ulteriore rampa di scale;

³ Negli edifici con un solo piano interrato si deve poter accedere da ogni locale a una rampa di scale. Se vi sono diversi piani interrati, l'edificio deve avere almeno due rampe di scale.

Art. 8 cpv. 5

⁵ La distanza tra ogni punto del locale e l'uscita più vicina è al massimo di 35 metri. Se le uscite dal locale non danno direttamente sull'esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d'evacuazione è al massimo di 50 metri.

II

¹ RS 822.114

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova